

DIRETTIVA 92/71/CEE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1992

che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, per favorire nella Comunità la libera circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri prodotti, la quale costituisce un elemento essenziale per la produttività agraria e contribuisce al corretto funzionamento della politica agricola comune, la percentuale di detti controlli fitosanitari deve essere ridotta, decidendo nel contempo la percentuale delle partite passibili di controlli occasionali sui documenti e l'identità, per giungere, in materia di controlli e di ispezioni, ad un migliore equilibrio tra gli Stati membri speditori e gli Stati membri destinatari, conferendo maggiori responsabilità ai primi ;

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 11, paragrafo 3 bis,

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

considerando che attualmente la direttiva 77/93/CEE, oltre a disporre l'esecuzione di controlli da parte degli Stati membri speditori, ammette che anche gli Stati membri destinatari possano effettuare controlli ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

considerando inoltre che a norma della direttiva 77/93/CEE la percentuale dei controlli fitosanitari da eseguire è inferiore al 33 % e sarà progressivamente ridotta per arrivare a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno ; che la stessa direttiva dispone altresì che la percentuale delle partite soggette ai controlli sui documenti e ai controlli di identità deve essere determinata e progressivamente ridotta e portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo

Gli Stati membri provvedono affinché dal 15 ottobre 1992 :

- a) la percentuale di ispezioni fitosanitarie ufficiali di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma della direttiva 77/93/CEE da eseguire all'atto dell'introduzione in uno Stato membro di partite provenienti da un altro Stato membro, sia inferiore al 10 %,
- b) la percentuale di partite soggette occasionalmente ai controlli sui documenti e ai controlli di identità di cui all'articolo 11, paragrafo 3 bis della direttiva summenzionata, sia inferiore al 10 %.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27.